

**Accordo per
la digitalizzazione e la diffusione *on line* di una rivista di matematica:
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa**

Tra i firmatari

Scuola Normale Superiore di Pisa, istituzione universitaria pubblica a carattere scientifico, sita in Piazza dei Cavalieri, 7 - Pisa – Italia rappresentata dal Prof. Michele Ciliberto, nella propria qualità di Prorettore alle Edizioni della Normale, alla Biblioteca e agli Archivi, in seguito denominata «il Proprietario della Rivista»,

da una parte

e

il Centre National de la Recherche Scientifique, istituzione pubblica nazionale a carattere scientifico e tecnologico sito in via Michel Ange, 3 - 75794 Paris cedex 16, rappresentato dal suo Direttore Prof. Bernard Larrouturou e, per delega, da Anne Corval, delegata regionale della circoscrizione Alpes del CNRS,

L'Università Joseph Fourier, istituzione pubblica a carattere scientifico, culturale e professionale, sita in Domaine Universitaire- BP 53 38041 Grenoble cedex 9 rappresentata dal suo presidente Yannick Vallée,

agendo congiuntamente e per conto della Cellula di Coordinamento Documentario Nazionale per la Matematica, Unità Mista di Servizio (UMS 5638), in seguito denominata «la Cellula MathDoc»

dall'altra parte

premesso che:

1. Il Proprietario della Rivista è titolare dei diritti sulla rivista matematica intitolata «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze» in seguito denominata «la Rivista»;
2. La Cellula MathDoc, Unità Mista di Servizio (UMS 5638, Università Joseph Fourier-CNRS), pilota, per conto del CNRS, il programma NUNDAM (NUMerizzazione Documenti Antichi Matematici) avendo per oggetto la digitalizzazione e la diffusione *on line* di riviste matematiche accademiche europee.
3. Il Proprietario della Rivista e la Cellula MathDoc intendono cooperare al fine di stabilire una collaborazione che permetta la digitalizzazione e la diffusione *on line* della Rivista

A questo scopo è stato convenuto quanto segue

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la definizione delle condizioni di digitalizzazione e diffusione *on line* della Rivista, sia che si tratti di fondi antichi che di pubblicazioni future.

ARTICOLO 2. DURATA DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto è valido per un periodo di dieci anni a partire dalla stipula.

2.2 Al termine di questo periodo, le parti potranno concordare in forma scritta un eventuale rinnovo e/o proroga. Resta esclusa ogni forma di rinnovo e/o proroga tacita.

2.3 Al termine del contratto, salvo deroga espressa, la Cellula MathDoc non darà corso, salvo nuovo accordo, ad una nuova digitalizzazione o diffusione della Rivista. Per tutti quegli articoli la cui diffusione di libero accesso risulti dall'applicazione delle presenti, si potrà avere la stessa diffusione alle stesse condizioni nel quadro del programma NUMDAM al di là del termine del contratto.

ARTICOLO 3. DESCRIZIONE DELLA RIVISTA

3.1 La Rivista secondo l'articolo 1 del presente contratto va intesa come l'insieme degli articoli, note, commenti e altri lavori di ricerca e di attualità periodicamente pubblicati, sia che si tratti di numeri già pubblicati che di quelli a venire.

3.2. Il Proprietario della Rivista fornirà, sotto la sua sola e completa responsabilità, i soli numeri la cui diffusione digitale è fin da ora giuridicamente possibile precisando espressamente inoltre, numero per numero, al momento della consegna dei numeri o dell'accordo specifico, le parti o gli articoli che dovranno essere esclusi al fine di rispettare i diritti d'autore.

ARTICOLO 4. DIRITTI CONCESSI DAL CONTRATTO

4.1. La conclusione del presente contratto, nei termini qui convenuti, accorda alla Cellula MathDoc e ai suoi aventi diritto, il diritto:

- a) di riprodurre e salvaguardare la Rivista su ogni unità di stoccaggio numerico, direttamente o transitoriamente utile alle operazioni autorizzate dal presente contratto;
- b) di depositare la Rivista per conservazione alla Biblioteca Nazionale di Francia.
- c) di ripresentare la Rivista per telediffusione su tutte le reti numeriche come sono concepite oggi o in futuro aperte (extranet e in particolare la rete Internet) o chiuse (intranet): il che comprende il diritto di diffondere la Rivista sulle suddette reti a destinazione di ogni terminale informatico, in particolare personal computer, libro elettronico, assistente personale, sotto le forme e modalità previste all'articolo 8 del presente contratto.

4.2 Il presente contratto avrà valore ovunque, ma a titolo non esclusivo per nessuna delle parti; il Proprietario della Rivista sarà libero di esercitare contemporaneamente in ogni momento, direttamente o con l'intermediazione di terzi da lui scelti, i diritti di digitalizzazione e di messa *on line* delle presenti norme.

ARTICOLO 5. GARANZIA DEL PROPRIETARIO DELLA RIVISTA

5.1 Il Proprietario della Rivista tutela la Cellula MathDoc da ogni problema, evizione e rivendicazione. Egli dichiara espressamente di aver verificato che dispone dei diritti necessari per rendere valido il presente contratto, in particolare che tali diritti non sono oggetto di nessuna convenzione che possa compromettere le disposizioni delle presenti norme, e che la Rivista non comporta alcun prestito ad un'altra opera tale da impegnare la responsabilità della Cellula MathDoc.

5.2 Il Proprietario della Rivista garantisce ugualmente che la Rivista non contenga niente che possa essere contrario ai testi internazionali relativi soprattutto alla diffamazione e all'ingiuria, alla vita privata e al diritto d'immagine o al buon costume.

5.3 La Cellula MathDoc non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, di omissioni, inesattezze o errori relativi agli articoli trasmessi dal Proprietario della Rivista.

5.4 Nei casi in cui tuttavia intervenissero condanne contro la Cellula MathDoc, il proprietario della Rivista dovrà tutelare la Cellula MathDoc.

ARTICOLO 6. DIGITALIZZAZIONE

6.1 L'operazione di digitalizzazione della Rivista potrà essere assicurata sia dalla Cellula MathDoc sia da ogni esecutore tecnico di sua scelta.

6.2 Una volta effettuata la digitalizzazione, la copia digitale della Rivista sarà rinviata al Proprietario della Rivista. La Cellula MathDoc conserverà i files della digitalizzazione.

6.3 I documenti allegati, in particolare i *databases* realizzati nel quadro dell'operazione di digitalizzazione, resteranno di proprietà della Cellula MathDoc. Per la durata del presente accordo, questa potrà farne uso e in particolare inviarli a terzi, a condizione tuttavia che da ciò possa conseguire una maggiore visibilità della Rivista.

ARTICOLO 7. MESSA *ON LINE* E CONDIZIONI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO DELLA RIVISTA

7.1 MESSA *ON LINE*

7.1.1 La diffusione *on line* della Rivista potrà essere assicurata sia dalla Cellula MathDoc che dal suo Direttore mediante ogni esecutore tecnico di sua scelta e si effettuerà su uno o più siti interamente sotto la responsabilità editoriale della Cellula MathDoc. La diffusione *on line* della Rivista su un sito posto sotto la responsabilità editoriale di un organismo terzo non potrà avvenire se non con il consenso scritto del Proprietario della Rivista.

7.1.2 La Cellula MathDoc s'impegna tuttavia, su richiesta esplicita del Proprietario della Rivista, a non diffondere *on line* nessun numero prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima pubblicazione. I numeri diffusi *on line* lo saranno senza limitazione di durata.

7.1.3 Tutti i documenti, *databases* e supporti materiali di ogni specie dei quali la Cellula MathDoc avrà, nel quadro della messa *on line* della Rivista, assicurato tecnicamente o assunto finanziariamente la realizzazione, resteranno di sua proprietà. Per la durata del presente accordo essa potrà farne uso e specialmente inviarli a terzi, tuttavia a condizione che da ciò possa conseguire una maggiore visibilità della Rivista.

7.2 CONDIZIONI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

7.2.1 A partire dalla sua messa *on line* la rivista sarà accessibile 7/7 giorni e 24/24 ore sul (i) sito (i) attivati a questo scopo. L'accesso alla rivista potrà tuttavia essere interrotto temporaneamente ai fini dell'aggiornamento o mantenimento del materiale e dei programmi necessari alla messa *on line*. D'altronde la Cellula MathDoc non potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di accesso che derivi dalla sopravvenienza di eventi di forza maggiore e specialmente dal non funzionamento della rete pubblica di elettricità o telecomunicazione, dalle cadute totali o parziali di connessioni dovute agli operatori privati o pubblici da cui essa dipende.

7.2.2 La rivista messa *on line* è liberamente accessibile, sotto riserva di eventuali possibilità di restrizione di accesso previste all'articolo 10 del presente contratto, e potrà essere totalmente o parzialmente consultata e/o tele immessa su tutti i terminali informatici e potrà dare luogo a materiale stampato; questo tuttavia nei limiti di un uso strettamente privato e con l'esclusione di ogni utilizzazione collettiva.

7.2.3 La Cellula MathDoc s'impegna a prendere ogni precauzione utile a preservare le condizioni di messa a disposizione del pubblico sopra convenute. Queste dovranno essere espressamente previste nei contratti conclusi tra la Cellula MathDoc e l'operatore tecnico incaricato della messa *on line*. D'altronde le condizioni della messa a disposizione del pubblico dovranno comparire su una pagina a video specificamente destinata a questo

scopo che apparirà in occasione dell'accesso al sito (i) contenenti la rivista. Infine, oltre ogni altra misura giudicata utile a questo fine, dovranno figurare a ogni consultazione della rivista su tutti documenti a video o stampati, le seguenti diciture:

«© Scuola Normale Superiore di Pisa, [data di pubblicazione], tutti i diritti riservati.»
«Ogni riproduzione in tutto o in parte della rivista sotto qualunque forma destinata ad un uso diverso dall'utilizzazione strettamente personale del copista costituisce un'infrazione penale».

ARTICOLO 8. CONTROPARTITA DEI DIRITTI CONCESSI

8.1 In contropartita dell'autorizzazione concessa dal Proprietario della Rivista, la Cellula MathDoc sosterrà i costi dell'operazione di digitalizzazione e quelli della messa *on line* della rivista e ciò al fine di assicurare alla medesima una maggiore visibilità nazionale e internazionale. Nessuna tassa fissa o proporzionale sarà di conseguenza dovuta dalla Cellula MathDoc al Proprietario della Rivista in ordine alle operazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 9. CONDIZIONI FINANZIARIE

9.1 L'operazione attuata dalla cellula Mathdoc tende a permettere la consultazione di un insieme di riviste scientifiche in condizioni d'accesso similari.
In questo quadro e senza che ciò sia considerato come difforme dalle disposizioni del presente contratto, la Cellula MathDoc potrà definire una politica di costo destinata a coprire le spese di manutenzione dei dati e della diffusione *on line*, con esclusione delle spese di digitalizzazione e di catalogazione. L'accesso dovrà essere gratuito per gli aventi diritto della Scuola Normale Superiore di Pisa.

ARTICOLO 10. RISOLUZIONE E RECESSO

10.1 In caso di inadempienza di una delle parti alle condizioni previste dal presente contratto, alla quale non sia posto rimedio nel termine di due mesi a partire dal ricevimento di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che notifichi la constatazione di tale inadempienza, il contratto potrà essere risolto a semplice richiesta della parte vittima dell'inadempienza; ciò senza pregiudizio di tutti i danni e interessi che essa potrà pretendere.

10.2 Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo mediante comunicazione scritta. Il recesso produce effetti a decorrere dal novantesimo giorno successivo dal ricevimento del recesso.

ARTICOLO 11. INTEGRALITA' DEL CONTRATTO

11.1 Il presente contratto esprime la totalità degli obblighi delle parti. Nessuna condizione generale specifica che figuri nei documenti inviati o rimessi dai firmatari potrà essere ritenuta integrata al presente contratto

11.2 Ogni modifica al presente contratto proposta dall'una o dall'altra delle parti sarà oggetto di una concertazione fra di esse e dovrà, in caso di accordo, essere legittimata con uno scritto allegato al presente contratto

ARTICOLO 12. NULLITA' PARZIALE

Se una o più delle clausole del presente contratto dovessero essere ritenute nulle, le altre clausole conserveranno la loro piena validità, a meno che esse non presentino un carattere indissociabile dalla disposizione annullata.

ARTICOLO 13. OBBLIGATI E BENEFICIARI DEL CONTRATTO

13.1 Il presente contratto obbliga tanto il Proprietario della Rivista quanto coloro che gli succederanno in tale funzione o beneficieranno di cessioni di diritti da parte sua.

13.2 La Cellula MathDoc potrà, sia per l'esecuzione che per l'intero beneficio delle presenti norme, essere sostituita da persona giuridica o organismo di sua scelta che persegua obbiettivi analoghi.

ARTICOLO 14. DOMICILIO DELLE PARTI

Le parti eleggono domicilio agli indirizzi che figurano nelle presenti norme. Ogni cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONI COMPETENTI

15.1 Il presente contratto, redatto in quattro esemplari di cui uno per ciascuna parte, è regolato dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore. Se esso dovesse essere tradotto in una lingua straniera farà fede solo il contratto in lingua francese

15.2 Ogni divergenza che può nascere in merito alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione e all'estinzione del presente contratto, che le parti non risolvano amichevolmente, sarà rimessa alle giurisdizioni competenti di Grenoble.

Per la Scuola Normale,
il Prof. Michele Ciliberto _____

Pisa,

Per il Centre National de la Recherche Scientifique
Il Prof. Bernard Larrouturou, _____

Parigi

Per L'Università Joseph Fourier
Il Prof. Yannick Vallée _____

Grenoble

Per la Cellula di Coordinamento Documentario Nazionale per la Matematica, Unità Mista
di Servizio (UMS 5638),
..... _____

.....,